

Codice A1103A

D.D. 4 maggio 2026, n. 357

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico del medesimo trasgressore (F. 1API2021).



ATTO DD 357/A1103A/2026

DEL 04/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico del medesimo trasgressore (F. 1API2021)

Visti gli atti trasmessi con prot.00105402/2021 dalla stazione di ALA DI STURA DEI CARABINIERI FORESTALI DEL PIEMONTE a carico del *omissis* Codice fiscale *omissis*, *omissis* qualità di obbligato in solido, nei confronti della quale, con il processo verbale n. 19/210, del 27/07/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 96, comma 10, (in combinato disposto con l'art. 97 comma 4 let. a) della Legge reg. 1/2019, omesso rispetto da parte dell'apicoltore nomadista delle disposizioni in materia di anagrafe apiaria (D.M. 4 dicembre 2009 e relativo manuale operativo) che impongono l'applicazione di un cartello con codice identificativo su ogni apiario;

constatata la irregolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

RITENUTO sussistente l'illecito dal punto di vista oggettivo in quanto non si riscontra alcuna causa di esenzione o giustificazione sotto il profilo amministrativo;

RICHIAMATO l'art. 1 bis (all'epoca vigente) della Legge regionale n. 72 del 28 novembre 1989

attraverso l'art.89 l 1/2019;

PRESO atto dell'improcedibilità della contestazione per l'omessa applicazione dell'art. 1 bis (all'epoca vigente) della Legge regionale n. 72 del 28 novembre 1989 ove imponeva la diffida amministrativa per regolarizzare l'illecito sanabile;

RITENUTA perciò l'improcedibilità della violazione accertata;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale n. 17 del 2023;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa dandone comunicazione integrale all'accertatore.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti